



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 16 settembre 2011 n.140

**Noi Capitani Reggenti
La Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.9 del 13 settembre 2011;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

RATIFICA DELLA RISOLUZIONE N.63-2 “RIFORMA DI QUOTA E RAPPRESENTATIVITÀ NEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE” E RELATIVI ALLEGATI E DELLA RISOLUZIONE N.63-3 “ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI INVESTIMENTI” E RELATIVO ALLEGATO, ADOTTATE DAL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE RISPETTIVAMENTE IL 28 APRILE ED IL 5 MAGGIO 2008

Articolo Unico

Piena e intera esecuzione è data alla Risoluzione n.63-2 “Riforma di quota e rappresentatività nel Fondo Monetario Internazionale” e relativi Allegati e alla Risoluzione n.63-3 “Estensione della giurisdizione del Fondo Monetario Internazionale in materia di investimenti” e relativo Allegato, adottate dal Consiglio dei Governatori del Fondo Monetario Internazionale rispettivamente il 28 aprile ed il 5 maggio 2008 (Allegati A e B) nonché al conseguente aumento della quota di partecipazione della Repubblica di San Marino al Fondo stesso, a decorrere dalla entrata in vigore delle Risoluzioni medesime in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 settembre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

Resolution No. 63-2

Reform of Quota and Voice in the International Monetary Fund

WHEREAS in response to the request of the Board of Governors set forth in Resolution 61-5, the Executive Board has submitted to the Board of Governors a report entitled "Reform of Quota and Voice in the International Monetary Fund: Report of the Executive Board to the Board of Governors", hereinafter the "Report"; and

WHEREAS the Executive Board has recommended increases in the quotas of a number of Fund members, all of whom have requested that their quotas be increased; and

WHEREAS in response to the request of the Board of Governors set forth in Resolution 61-5, the Executive Board has proposed an amendment of the Articles of Agreement that (a) would have the effect of increasing the number of basic votes of members and establish a mechanism to ensure that the ratio of the sum of the basic votes of all members to the sum of the total voting power of all members remains constant and (b) would enable each Executive Director elected by a large number of members to appoint a second Alternate Executive Director; and

WHEREAS the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposal of the Executive Board before the Board of Governors; and

WHEREAS the Report of the Executive Board setting forth its proposal has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and

WHEREAS the Executive Board has requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund:

NOW THEREFORE, the Board of Governors, noting the recommendation and the said Report of the Executive Board, hereby RESOLVES that:

A. Increase in Quotas of Members

1. The International Monetary Fund proposes that, subject to the provisions of this Resolution, the quotas of members of the Fund listed in Attachment I to this Resolution shall be increased to the amounts shown against their names in Attachment I.

2. A member's increase in quota shall not become effective unless the member in question has consented in writing to the increase and has paid to the Fund the full amount of such increase. Each member shall pay 25 percent of its increase either in special drawing rights or in the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund, or in any combination of special drawing rights and such currencies. The balance of the increase shall be paid by each member in its own currency.

3 Each member shall consent to the proposed increase of its quota no later than October 31, 2008; provided that the Executive Board may extend this period as it may determine, taking into account, in particular, the need of members to obtain domestic legislative approval.

4 Each member shall pay to the Fund the increase in its quota within 30 days of the later of (a) the date on which it notifies the Fund of its consent or (b) the date on which the requirement for the effectiveness of the increase in quota under paragraph 5 below has been met; provided that the Executive Board may extend the payment period as it may determine.

5. No increase in quota shall become effective before the entry into force of the proposed amendment of the Articles of Agreement approved by this Resolution.

B. Future Quota Reviews

To ensure that members' quota shares continue to reflect their relative positions in the world economy, the Executive Board is requested to recommend further realignments of members' quota shares in the context of future general quota reviews, beginning with the Fourteenth General Review of Quotas.

C. Amendment of the Articles of Agreement

1. The proposed amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund set forth in Attachment II to this Resolution (the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund) is approved.

2. The Secretary is directed to ask all members of the Fund, by circular letter or telegram, or other rapid means of communication, whether they accept, in accordance with the provisions of Article XXVIII of the Articles, the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund.

3. The communication to be sent to all members in accordance with the previous paragraph shall specify that the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund shall enter into force for all members as of the date on which the Fund certifies, by formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund.

D. Members Entitled to Appoint Two Alternate Executive Directors

1. Following the first regular election of Executive Directors after entry into force of the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund, an Executive Director elected by at least 19 members shall be entitled to appoint two Alternate Executive Directors.

2. As a condition for appointing two Alternate Executive Directors, an Executive Director is required to designate by notification to the Secretary of the Fund: (i) the Alternate who shall act for the Executive Director when he is not present and both Alternates are present and (ii) the Alternate who shall exercise the powers of the Executive Director pursuant to Article XII, Section 3(f). By notification to the Secretary of the Fund, an Executive Director may change these designations at any time.

ATTACHMENT I

	Proposed Quota (In millions of SDRs)		Proposed Quota (In millions of SDRs)
Albania	60.0	Malaysia	1,773.9
Austria	2,113.9	Maldives	10.0
Bahrain	176.4	Mexico	3,625.7
Bhutan	8.5	Norway	1,883.7
Botswana	87.8	Oman	237.0
Brazil	4,250.5	Palau, Republic of	3.5
Cape Verde	11.2	Philippines	1,019.3
Chad	66.6	Poland	1,668.4
China	9,525.9	Portugal	1,029.7
Costa Rica	187.1	Qatar	302.6
Cyprus	158.2	San Marino	22.4
Czech Republic	1,002.2	Seychelles	10.9
Denmark	1,891.4	Singapore	1,408.0
Ecuador	347.8	Slovak Republic	427.5
Equatorial Guinea	52.3	Slovenia	275.0
Eritrea	18.3	Spain	4,023.4
Estonia	93.9	Syrian Arab Republic	346.8
Germany	14,565.5	Thailand	1,440.5
Greece	1,101.8	Timor-Leste	10.8
India	5,821.5	Turkey	1,455.8
Ireland	1,257.6	Turkmenistan	98.6
Israel	1,061.1	United Arab Emirates	752.5
Italy	7,882.3	United States	42,122.4
Japan	15,628.5	Vietnam	460.7
Kazakhstan	427.8		
Korea	3,366.4		
Latvia	142.1		
Lebanon	266.4		
Lithuania	183.9		
Luxembourg	418.7		

ATTACHMENT II

Proposed Amendment
of the Articles of Agreement
of the International Monetary Fund to Enhance Voice and Participation
in the International Monetary Fund

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. The text of Article XII, Section 3(e) shall be amended to read as follows:

“(e) Each Executive Director shall appoint an Alternate with full power to act for him when he is not present, provided that the Board of Governors may adopt rules enabling an Executive Director elected by more than a specified number of members to appoint two Alternates. Such rules, if adopted, may only be modified in the context of the regular election of Executive Directors and shall require an Executive Director appointing two Alternates to designate: (i) the Alternate who shall act for the Executive Director when he is not present and both Alternates are present and (ii) the Alternate who shall exercise the powers of the Executive Director under (f) below. When the Executive Directors appointing them are present, Alternates may participate in meetings but may not vote.”

2. The text of Article XII, Section 5(a) shall be amended to read as follows:

“(a) The total votes of each member shall be equal to the sum of its basic votes and its quota-based votes.

(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of 5.502 percent of the aggregate sum of the total voting power of all the members, provided that there shall be no fractional basic votes.

(ii) The quota-based votes of each member shall be the number of votes that results from the allocation of one vote for each part of its quota equivalent to one hundred thousand special drawing rights.”

3. The text of paragraph 2 of Schedule L shall be amended to read as follows:

“2 The number of votes allotted to the member shall not be cast in any organ of the Fund. They shall not be included in the calculation of the total voting power, except for purposes of: (a) the acceptance of a proposed amendment pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department and (b) the calculation of basic votes pursuant to Article XII, Section 5(a)(i).”

The Board of Governors adopted the foregoing Resolution, effective April 28, 2008.

**Risoluzione n. 63-2
adottata il 28 aprile 2008**

Riforma di quota e rappresentatività nel Fondo Monetario Internazionale

CONSIDERATO che in risposta alla richiesta del Consiglio dei Governatori avanzata nella Risoluzione 61-5, il Consiglio di Amministrazione ha presentato al Consiglio dei Governatori un rapporto intitolato "Riforma di quota e rappresentatività nel Fondo Monetario Internazionale: rapporto del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori", di seguito indicato come "Rapporto"; e

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato incrementi nelle quote di un numero di paesi membri del Fondo, i quali hanno tutti richiesto che le loro quote siano aumentate; e

CONSIDERATO che in risposta alla richiesta del Consiglio dei Governatori avanzata nella Risoluzione 61-5, il Consiglio di Amministrazione ha proposto un emendamento allo Statuto che (a) avrebbe l'effetto di aumentare il numero dei voti base dei paesi membri e di stabilire un meccanismo per assicurare che il rapporto tra la somma dei voti di base di tutti i paesi membri e la somma del potere di voto totale di tutti i paesi membri rimanga costante e (b) consentirebbe a ciascun Direttore Esecutivo eletto da un gran numero di paesi membri di nominare un secondo Vice-direttore esecutivo; e

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei Governatori ha richiesto al Segretario del Fondo di sottoporre la proposta del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori; e

CONSIDERATO che il Rapporto del Consiglio di Amministrazione che formula la sua proposta è stato sottoposto dal Segretario del Fondo al Consiglio dei Governatori; e

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha richiesto al Consiglio dei Governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunione, in conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo:

DI CONSEGUENZA il Consiglio dei Governatori, VISTA la raccomandazione e il citato Rapporto del Consiglio di Amministrazione, DETERMINA:

A. Incremento nella quota dei Paesi membri

1. Il Fondo Monetario Internazionale propone che, subordinatamente a quanto previsto nella presente Risoluzione, le quote dei paesi membri del Fondo

- elencati nell'Allegato I alla presente Risoluzione, siano aumentate fino all'ammontare indicato a fianco ai loro nomi nell'Allegato I.
2. L'incremento della quota di un paese membro non diverrà effettivo a meno che il paese membro in questione non abbia acconsentito in forma scritta all'incremento e ne abbia pagato al Fondo il pieno ammontare. Ciascun paese membro pagherà il 25% dell'incremento o in diritti speciali di prelievo o in valute di altri paesi membri, così come specificate dal Fondo e con il loro consenso, o tramite qualsiasi altra combinazione di diritti speciali di prelievo e tali valute. Il saldo dell'incremento sarà pagato da ciascun paese membro nella sua valuta.
 3. Ciascun paese membro dovrà esprimere il consenso al proposto incremento nella propria quota entro il 31 ottobre 2008; premesso che il Consiglio di Amministrazione può estendere questo periodo a propria discrezione, tenuto conto, in particolare, della necessità dei paesi membri di ottenere l'approvazione con legge interna.
 4. Ciascun paese membro pagherà al Fondo l'incremento nella sua quota entro e non oltre 30 giorni (a) dalla data in cui avrà notificato il proprio consenso al Fondo o (b) dalla data in cui siano stati rispettati i requisiti per l'efficacia dell'incremento nella quota ai sensi del successivo paragrafo 5; premesso che il Consiglio di Amministrazione può estendere il periodo di pagamento a propria discrezione.
 5. Nessun incremento diverrà effettivo prima dell'entrata in vigore del proposto emendamento allo Statuto approvato con questa Risoluzione.

B. Future revisioni della quota

Per assicurare che la distribuzione delle quote dei paesi membri continui a riflettere le loro relative posizioni nell'economia mondiale, il Consiglio di Amministrazione è invitato a raccomandare ulteriori riallineamenti delle relative quote dei paesi membri nel contesto delle future revisioni generali delle quote, a partire dalla quattordicesima revisione generale delle quote.

C. Emendamento allo Statuto

1. Il proposto emendamento dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale riportato nell'Allegato II alla presente Risoluzione (il proposto emendamento per rafforzare la rappresentatività e la partecipazione nel Fondo Monetario Internazionale) è approvato.
2. Il Segretario è invitato a chiedere a tutti i paesi membri del Fondo, con lettera circolare o con telegramma o altro rapido mezzo di comunicazione, se essi accettano, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo XXVIII dello Statuto, il proposto emendamento per rafforzare la rappresentatività e la partecipazione nel Fondo Monetario Internazionale.
3. La comunicazione da inviarsi a tutti i paesi membri ai sensi del precedente paragrafo specificherà che il proposto emendamento per rafforzare la rappresentatività e la partecipazione nel Fondo Monetario Internazionale entrerà in vigore per tutti i paesi membri a partire dalla data in cui il Fondo certificherà, con formale comunicazione indirizzata a tutti i paesi membri, che

i tre-quinti dei paesi membri, aventi l'ottantacinque per cento del potere di voto totale, hanno accettato il proposto emendamento per rafforzare la rappresentatività e la partecipazione nel Fondo Monetario Internazionale.

D. Paesi membri aventi il diritto a nominare due Vice-direttori esecutivi

1. Successivamente alla prima elezione regolare dei Direttori Esecutivi, dopo l'entrata in vigore del proposto emendamento per rafforzare la rappresentatività e la partecipazione nel Fondo Monetario Internazionale, un Direttore Esecutivo eletto da almeno 19 paesi membri avrà la facoltà di nominare due Vice-direttori esecutivi.
2. Come condizione per nominare due Vice-direttori esecutivi, un Direttore Esecutivo dovrà designare con notifica al Segretario del Fondo: (i) il Vice-direttore che agirà in nome e per conto del Direttore Esecutivo quando quest'ultimo non sia presente ed entrambi i Vice-direttori siano presenti, e (ii) il Vice-direttore che eserciterà i poteri del Direttore Esecutivo ai sensi dell'Articolo XII, Sezione 3 (f). Con notifica al Segretario del Fondo, un Direttore Esecutivo ha facoltà di cambiare queste designazioni in qualsiasi momento.

ALLEGATO I

	Quota proposta (milioni SDR)		Quota proposta (milioni SDR)
Albania	60,0	Kazakistan	427,8
Austria	2113,9	Lettonia	142,1
Bahrein	176,4	Libano	266,4
Bhutan	8,5	Lituania	183,9
Botswana	87,8	Lussemburgo	418,7
Brasile	4250,5	Maldive	10,0
Capo Verde	11,2	Malesia	1773,9
Ciad	66,6	Messico	3625,7
Cina	9525,9	Norvegia	1883,7
Cipro	158,2	Oman	237,0
Corea	3366,4	Palau (Repubblica di)	3,5
Costa Rica	187,1	Polonia	1688,4
Danimarca	1891,4	Portogallo	1029,7
Ecuador	347,8	Qatar	302,6
Emirati Arabi Uniti	752,5	Repubblica Ceca	1002,2
Eritrea	18,3	Repubblica Slovacca	427,5
Estonia	93,9	San Marino	22,4
Filippine	1019,3	Seychelles	10,9
Germania	14565,5	Singapore	1408,0
Giappone	15628,5	Siria	346,8
Grecia	1101,8	Slovenia	275,0
Guinea Equatoriale	52,3	Spagna	4023,4
India	5821,5	Stati Uniti	42122,4
Irlanda	1257,6	Tailandia	1440,5
Israele	1061,1	Timor Est	10,8
Italia	7882,3	Turchia	1455,8
		Turkmenistan	98,6
		Vietnam	460,7

ALLEGATO II

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL FONDO PROPOSTI AI SENSI DELLA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI N. 63-2 DEL 28 APRILE 2008

1. Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (e) viene emendato come segue:

“(e) Ciascun Direttore Esecutivo nominerà un Vice-Direttore con pieni poteri per agire per suo conto quando non sia presente, a condizione che il Consiglio dei Governatori abbia la facoltà di adottare norme che consentano a un Direttore Esecutivo eletto da un numero di paesi membri superiore a una soglia specificata di nominare due Vice-Direttori. Queste norme, se adottate, potranno essere modificate solo nel contesto della regolare elezione dei Direttori Esecutivi e dovranno prevedere che un Direttore Esecutivo che nomini due Vice-Direttori designi: (i) il Vice-Direttore che agirà per conto del Direttore Esecutivo quando questi non sia presente ed entrambi i Vice-Direttori siano presenti e (ii) il Vice-Direttore che eserciterà i poteri del Direttore Esecutivo ai sensi del successivo punto (f). Quando il Direttore Esecutivo che li nomina sia presente, i Vice-Direttori hanno facoltà di partecipare alle riunioni ma non possono votare.”

2. Il testo dell'Articolo XII, sezione 5 (a) viene emendato come segue:

“(a) I voti totali di ciascun paese membro saranno uguali alla somma dei suoi voti di base e dei suoi voti determinati in relazione alla quota.

- (i) I voti base di ciascun paese membro saranno pari al numero dei voti risultanti dall'uguale distribuzione a tutti i paesi membri del 5,502 per cento della somma aggregata del potere di voto totale di tutti i paesi membri, purché non vi siano frazioni di voti base.
- (ii) I voti di ciascun paese membro determinati in base alla quota saranno pari al numero di voti risultanti dall'attribuzione di un voto per ogni parte della sua quota equivalente a centomila diritti speciali di prelievo.”

3. Il testo del paragrafo 2 dell'Annesso L viene emendato come segue:

“2 I voti attribuiti al paese membro *[cui sia stato sospeso il diritto di voto]* non saranno conteggiati in nessun organo del Fondo. Essi non saranno inclusi nel calcolo del potere di voto totale eccetto per quanto riguarda: (a) l'accettazione di un emendamento proposto che si riferisca esclusivamente al Dipartimento Diritti Speciali di Prelievo e (b) il calcolo dei voti base ai sensi dell'Articolo XII, sezione 5 (a) (i).”

Resolution No. 63-3

Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund

WHEREAS the International Monetary and Financial Committee has asked the Executive Board to develop specific proposals for a new income model and a new expenditure framework by the time of the 2008 Spring Meeting of the International Monetary and Financial Committee, and the Executive Board has put forward such a proposal; and

WHEREAS the implementation of certain aspects of this proposal requires an amendment of the Articles of Agreement and the Executive Board has proposed and recommended that the Board of Governors approve such an amendment, and has prepared a Report on the same; and

WHEREAS the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposal of the Executive Board before the Board of Governors; and

WHEREAS the Report of the Executive Board setting forth its proposal has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and

WHEREAS the Executive Board has requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund;

NOW, THEREFORE, the Board of Governors, noting the recommendation and the said Report of the Executive Board, hereby RESOLVES that:

1. The proposed amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund) that is attached to this Resolution is approved.

2. The Secretary of the Fund is directed to ask all members of the Fund, by circular letter, telegram or other rapid means of communication, whether they accept, in accordance with the provisions of Article XXVIII of the Articles, the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund.

3. The communication to be sent to all members in accordance with 2 above shall specify that the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund shall enter into force for all members as of the date on which the Fund certifies, by a formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund.

ATTACHMENT

PROPOSED AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO EXPAND THE INVESTMENT AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. The text of Article XII, Section 6(f)(iii) shall be amended to read as follows:

“(iii) The Fund may use a member’s currency held in the Investment Account for investment as it may determine, in accordance with rules and regulations adopted by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. The rules and regulations adopted pursuant to this provision shall be consistent with (vii), (viii), and (ix) below.”

2. The text of Article XII, Section 6(f)(vi) shall be amended to read as follows:

“(vi) The Investment Account shall be terminated in the event of liquidation of the Fund and may be terminated, or the amount of the investment may be reduced, prior to liquidation of the Fund by a seventy percent majority of the total voting power.”

3. The text of Article V, Section 12(h) shall be amended to read as follows:

“(h) Pending uses specified under (f) above, the Fund may use a member’s currency held in the Special Disbursement Account for investment as it may determine, in accordance with rules and regulations adopted by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. The income of investment and interest received under (f)(ii) above shall be placed in the Special Disbursement Account.”

4. A new Article V, Section 12(k) shall be added to the Articles to read as follows:

“(k) Whenever under (c) above the Fund sells gold acquired by it after the date of the second amendment of this Agreement, an amount of the proceeds equivalent to the acquisition price of the gold shall be placed in the General Resources Account, and any excess shall be placed in the Investment Account for use pursuant to the provisions of Article XII, Section 6(f). If any gold acquired by the Fund after the date of the second amendment of this Agreement is sold after April 7, 2008 but prior to the date of entry into force of this provision, then, upon the entry into force of this provision, and notwithstanding the limit set forth in Article XII, Section 6(f)(ii), the Fund shall transfer to the Investment Account from the General Resources Account an amount equal to the proceeds of such sale less (i) the acquisition price of the gold sold, and (ii) any amount of such proceeds in excess of the acquisition price that may have already been transferred to the Investment Account prior to the date of entry into force of this provision.”

The Board of Governors adopted the foregoing Resolution, effective May 5, 2008.

**Risoluzione n. 63-3
adottata il 5 maggio 2008**

Estensione della giurisdizione del Fondo Monetario Internazionale in materia di investimenti

CONSIDERATO che il Comitato Monetario e Finanziario Internazionale ha richiesto al Consiglio di Amministrazione di sviluppare specifiche proposte per un nuovo modello di reddito e un nuovo sistema di riferimento per le spese entro la data degli Spring Meetings 2008 del Comitato Monetario e Finanziario Internazionale e che il Consiglio di Amministrazione ha presentato tale proposta; e

CONSIDERATO che l'attuazione di alcuni aspetti della proposta richiede un emendamento allo Statuto e che il Consiglio di Amministrazione ha proposto e raccomandato che il Consiglio dei Governatori approvi tale emendamento ed ha preparato un rapporto sulla materia; e

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei Governatori ha richiesto al Segretario del Fondo di sottoporre la proposta del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori; e

CONSIDERATO che il rapporto del Consiglio di Amministrazione che formula la sua proposta è stato sottoposto dal Segretario del Fondo al Consiglio dei Governatori; e

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha richiesto al Consiglio dei Governatori di votare sulla seguente risoluzione, senza riunione, in conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo:

DI CONSEGUENZA il Consiglio dei Governatori, VISTA la raccomandazione e il citato Rapporto del Consiglio di Amministrazione, DETERMINA:

1. È approvato il proposto emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale (Proposto Emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale per estendere la giurisdizione del Fondo Monetario Internazionale in materia di investimenti) che è allegato a questa risoluzione.
2. Il Segretario è invitato a chiedere a tutti i paesi membri del Fondo, con lettera circolare o con telegramma o altro rapido mezzo di comunicazione, se essi accettano, ai sensi di quanto previsto all'Articolo XXVIII dello Statuto, il Proposto Emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale per estendere la giurisdizione del Fondo Monetario Internazionale in materia di investimenti.
3. La comunicazione da inviarsi a tutti i paesi membri ai sensi del precedente paragrafo 2 specificherà che il Proposto Emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale per estendere la giurisdizione del Fondo Monetario Internazionale in materia di investimenti entrerà in vigore per tutti i paesi membri a partire dalla data in cui il Fondo certificherà, con formale comunicazione indirizzata a tutti i paesi membri, che i tre-quinti dei paesi membri, aventi l'ottantacinque per

cento del potere di voto totale, hanno accettato Proposto Emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale per estendere la giurisdizione del Fondo Monetario Internazionale in materia di investimenti.

ALLEGATO

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL FONDO PROPOSTI AI SENSI DELLA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI N. 63-3 DEL 5 MAGGIO 2008

1. Il testo dell'Articolo XII, sezione 6 (f) (iii) viene emendato come segue:

“(iii) Il Fondo può utilizzare per investimento la valuta di un paese membro detenuta nel Conto Investimenti, secondo le proprie determinazioni, in accordo con la normativa e le regolamentazioni adottate dal Fondo stesso con una maggioranza del settanta per cento del potere di voto totale. Le norme e le regolamentazioni adottate ai sensi di questa disposizione devono essere coerenti con quanto previsto ai successivi punti (vii), (viii) e (ix).”

2. Il testo dell'Articolo XII, sezione 6 (f) (vi) viene emendato come segue:

“(vi) Il Conto Investimenti sarà chiuso in caso di liquidazione del Fondo e può essere chiuso, o può essere ridotto l'ammontare dell'investimento, prima della liquidazione del Fondo con una maggioranza del settanta per cento del potere di voto totale.”

3. Il testo dell'Articolo V, sezione 12 (h) viene emendato come segue:

“(h) In attesa degli utilizzi previsti sopra alla lettera (f), il Fondo può utilizzare per investimenti la valuta di un paese membro detenuta nel Conto Spese Speciali, secondo le proprie determinazioni, in accordo con la normativa e le regolamentazioni adottate dal Fondo stesso con una maggioranza del settanta per cento del potere di voto totale. Il reddito dell'investimento e l'interesse ricevuto ai sensi del precedente punto (f) (ii) deve essere collocato nel Conto Spese Speciali.”

4. Una nuova sezione 12 (k) dell'Articolo V sarà aggiunta agli Articoli come segue:

“(k) Ogni qualvolta ai sensi del precedente punto (c) il Fondo vende oro che ha acquistato dopo la data del secondo emendamento di questo Articolo, un ammontare dei proventi equivalente al prezzo di acquisizione dell'oro deve essere collocato nel Conto Risorse Generali e ogni eccesso deve essere collocato nel Conto Investimenti per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'Articolo XII, sezione 6 (f). Se una qualsiasi quantità di oro acquisita dal Fondo successivamente alla data del secondo emendamento di questo accordo è venduta dopo il 7 aprile 2008 ma prima dell'entrata in vigore della presente norma, allora, al momento dell'entrata in vigore della presente norma, e nonostante il limite posto dall'articolo XII, sezione 6 (f) (ii), il Fondo trasferirà dal Conto Risorse Generali al Conto Investimenti un ammontare uguale ai proventi di tale vendita al netto (i) del prezzo di acquisizione dell'oro venduto, e (ii) di qualsiasi ammontare di tali proventi in eccesso rispetto al prezzo di acquisizione che possa essere stato già trasferito al Conto Investimenti prima dell'entrata in vigore di questa norma.”